

Il bilancio di previsione finanziario è uno strumento che concretizza quell'attività di programmazione tramite cui, secondo quanto dispone l'Art. 4/1 del D. lgs. n. 118/11, le Amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, coerentemente con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in ossequio agli artt. 117, co. 3 e 119, co. 2, Cost..

A riprova di quanto appena detto, il bilancio di previsione finanziario è inserito nel Titolo II, Capo I, del D. lgs. n. 267/00 dedicato alla programmazione finanziaria degli Enti Locali, e, a mente dell'art. 162 dello stesso D. lgs. n. 267/00, rappresenta, in sostanza, lo strumento tramite cui gli organi di governo dell'Amministrazione definiscono la distribuzione delle risorse tra i programmi e le attività da svolgere coerentemente con il D.U.P. Conseguentemente, il bilancio di previsione finanziario ha financo carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati, per impegni e pagamenti nonché accertamenti ed incassi.

Dal punto di vista procedurale, la Giunta entro il 15 novembre di ogni anno approva lo schema di bilancio da sottoporre al Consiglio che, a sua volta, lo approva entro il 31 dicembre.

Per quanto riguarda la struttura si compone di 2 parti relative, rispettivamente, alle entrate (divise in titoli e tipologie), ed alle spese (divise in missioni e programmi).